

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2655 del 28/05/2018
Oggetto	FC17T0073_CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE MENDRA (FOSSA IMHOFF 23ID 5056) NEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile USO: OPERA DI SCARICO FOGNARIO - FOSSA IMHOFF 23ID 5056
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2762 del 28/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE MENDRA (FOSSA IMHOFF 23ID 5056) NEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC)
RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile
USO: OPERA DI SCARICO FOGNARIO - FOSSA IMHOFF 23ID 5056
PRATICA: FC17T0073

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30.06.2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

PRESO ATTO CHE:

1. che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 11/07/17 e registrata al protocollo con PGFC/2017/10565 in medesima data, HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica inedita, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale finalizzata al mantenimento di un'opera di scarico di acque depurate, posta sulla sponda destra del Rio Mendra, in località Piavola nel Comune di Mercato Saraceno (FC); L'opera di scarico di acque depurate è identificata con il n. 4688262 ed è in PVC (diametro 200 mm), a servizio della fossa Imhoff denominata "Piavola – SC.23 ID5056. (**FC17T0073**);
2. della contestuale nota allegata alla domanda, e firmata digitalmente dal Responsabile Impianti Fognario Depurativi Gian Nicola Scarcella, nella quale Hera S.p.A, dichiara che *"..... le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge."*

DATO ATTO:

1. che l'A.R.P.A.E. in data 04/09/2017 con protocollo PGFC/2017/13079 inviava all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la comunicazione di avvio del procedimento e la richiesta di Nulla Osta Idraulico relativo alla pratica FC17T0073;

2. che la domanda veniva pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 252 del 20/09/2017 e che nei 30 giorni successivi non vennero presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
3. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con comunicazione trasmessa ad A.R.P.A.E. e registrata con protocollo PGFC/2017/15637 in data 24/10/2017 sospendeva le richieste relative alla pratica FC17T0073 in quanto accertava in sede di sopralluogo che lo scarico esistente rilasciava nel torrente del liquame e pertanto richiedeva i dovuti accertamenti;
4. che A.R.P.A.E. in data 08/11/2017 richiedeva un parere interno alla PO del Distretto Territoriale di Cesena relativo alla situazione della Fossa Imhoff SC 23 ID 5056
5. che veniva acquisito in data 10/11/2017 con protocollo PGFC/2017/16546 il relativo parere rilasciato dalla PO del Distretto Territoriale di Cesena di A.R.P.A.E. dove veniva evidenziato che i reflui di sola natura domestica provenivano dai fabbricati compresi nell'agglomerato AFC 0071 Osteria di Piavola e risultavano di consistenza pari a 370 A.E. e che dal rapporto di prova n. 17011586 del 28/09/2017 eseguito in autocontrollo dello scarico dalla Ditta Hera Spa risultava il rispetto dei limiti autorizzati dallo scarico. Il parere evidenziava inoltre che la fossa Imhoff e il relativo scarico di acque superficiali (fosso della Mendra) era in dismissione, in quanto ricompresa nel progetto di risanamento, già autorizzato, degli scarichi domestici della Vallata del torrente Borello, i cui lavori dovrebbero terminare per il 31/12/2018;
6. che A.R.P.A.E. sollecitava con comunicazione PGFC/2017/18704 del 19/12/2017 il rilascio del Nulla Osta Idraulico, considerato che l'impatto dello scarico rispettava i limiti dell'autorizzazione allo scarico e avendo ritenuto non opportuno modificare l'impianto, considerato i tempi di eliminazione dello scarico entro il 31/12/2018;
7. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4141 del 13/12/2017, trasmessa e registrata con protocollo PGFC/2017/18704 in data 19/12/2017 ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, tra le quali l'obbligo di rivestire in pietrame di idonea pezzatura l'area in alveo, investita dalle acque dello scarico, per evitare possibili dissesti ed erosioni; e l'obbligo di comunicare ad A.R.P.A.E. - SAC di Forlì – Cesena ed al Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - sede di Cesena l'avvenuta rimozione dello scarico e delle opere ad esso annesse, a seguito dell'entrata in esercizio del collettore fognario della "Valle del Borello" ;
8. che Il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4141 del 13/12/2017 è allegato al presente atto;
9. che con nota PGFC/2018/8233 del 23/05/2018 il disciplinare e il nulla osta idraulico sono stati sottoscritti per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

10. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 08/06/17 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
11. è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile ed ai sensi della D.G.R. 173/2014;
12. è esonerato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015 in quanto HERA S.p.A. gestisce infrastrutture idriche di

proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge;

RITENUTO:

- di poter accogliere la concessione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e nel nulla osta idraulico, atto n. 4141 del 13/12/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ad **HERA S.p.A.** (C.F.: 04245520376) richiedente in nome e per conto della **Società degli Asset Unica Reti SpA** a totale partecipazione pubblica incedibile, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, l'occupazione di area demaniale finalizzata al mantenimento di un'opera di scarico di acque depurate, posta sulla sponda destra del Rio Mendra, in località Piavola nel Comune di Mercato Saraceno (FC); l'opera di scarico costituisce uno degli scolmatori denominato sc. 23_ID 5056 della fossa Imhoff. Tale area è distinta nel NCT del comune di Mercato Saraceno (FC) al Foglio 10 antistante mapp. 291, località Piavola, in via Maiorana. Pratica **FC17T0073**;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad Anni 19 ovvero fino al 31/12/2036
3. di esonerare il concessionario **HERA S.p.A.** (C.F.: 04245520376), in nome e per conto della **Società degli Asset Unica Reti SpA** a totale partecipazione pubblica incedibile, dal pagamento del deposito cauzionale e del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
 - ai sensi della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;
 - dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015 in quanto HERA S.p.A. gestisce infrastrutture idriche di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 4141 del 13/12/2017 sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, allegato al presente Atto;

6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
7. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare e con allegato il nulla osta idraulico N. 4141 del 13/12/2017, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
8. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC17T0073 ad HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica inedita, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale finalizzata al mantenimento di un'opera di scarico di acque depurate, posta sulla sponda destra del Rio Mendra, in località Piavola nel Comune di Mercato Saraceno (FC); l'opera di scarico costituisce uno degli scolmatori denominato sc. 23_ID 5056 della fossa Imhoff. Tale area è distinta nel NCT del comune di Mercato Saraceno (FC) al Foglio 10 antistante mapp. 291, località Piavola, in via Maiorana.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata non superiore a 19 anni ovvero fino al 31/12/2036.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

5. Arpae non è responsabile: per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.

9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 (atto n. 4141 del 13/12/2017), parte integrante del presente Atto e trasmesso al titolare in allegato.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.